

## ART. 13

### Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare

1. Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui all'articolo precedente si individua il minimo vitale definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona in €6.507,36, valore ISEE.
2. Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti, in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE. Es.: un nucleo familiare composto da 5 componenti con reddito ISE pari a €18.592,45 e un parametro di 2,85 avrà un reddito ISEE di €6.507,36.
3. Il valore del minimo vitale è stato ottenuto riparametrando il valore della situazione economica per un nucleo familiare di tre persone fissato dallo stato in €18.592,45 (valore ISE), per ottenere gli assegni ai sensi dell'art. 65 della Legge 23-12-1998, n. 448.
4. La soglia stabilita dalla normativa nazionale è stata adottata come misura di contrasto della povertà, tenendo conto dei dati forniti dalla Commissione parlamentare di indagine sulla povertà e l'emarginazione.
5. L'assunzione dei valori stabiliti dallo Stato è finalizzata ad evitare inopportune discrepanze nel considerare la situazione economica delle persone che richiedono prestazioni a carico dei servizi sociali e socio-assistenziali del Comune e coloro che chiedono le prestazioni previste dalla normativa di cui sopra.
6. Il minimo vitale sopra indicato potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Il minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60 % del minimo vitale e risulta essere pari a €4.016.
8. Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati nella tabella 1 dell'art. 12.